

5 agosto 2009

All'attenzione del
Presidente del Consiglio dei Ministri
Silvio Berlusconi

Ministro dell'Interno
Roberto Maroni

Ministro della Giustizia
Angelino Alfano

Ministro del Lavoro, Salute e Politiche sociali
Maurizio Sacconi

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
Carlo Giovanardi

Oggetto: Dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio naturale da parte di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti

L'art. 6, comma 2 del testo unico delle leggi sull'immigrazione approvato con d. lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, stabilisce che: *“Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”*.

Al fine di evitare errate interpretazioni ed applicazioni della nuova disposizione normativa, soprattutto con riferimento agli **atti di stato civile** quali la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale (non esplicitamente esclusi dalla disposizione in oggetto, come lo erano, invece, nel testo vigente anteriormente alla modifica apportata dalla legge n. 94/2009), si richiamano le seguenti considerazioni.

Innanzitutto la norma fa riferimento ai **“provvedimenti di interesse dello straniero”**, mentre la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio sono senz'altro provvedimenti di interesse non solo dello straniero dichiarante (ovvero del genitore), ma anche del figlio minore, oltre a sottendere una pacifica connotazione di interesse pubblico generale alla registrazione ed identificazione delle persone nate sul territorio dello Stato. Al riguardo, si evidenzia che in generale l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal D.P.R. n. 396/2000 agli artt. 30-32 prevede l'obbligo, in capo a determinati soggetti ed entro termini definiti, di dichiarare la nascita di ogni nuovo nato e che l'ufficiale di stato civile, in caso di omessa dichiarazione, è tenuto a riferirne al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.

Dunque, l'art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 94/2009, non può riguardare la dichiarazione di nascita ed il riconoscimento del figlio naturale, in quanto provvedimenti

non di esclusivo interesse dello straniero richiedente, ma anche di interesse del figlio minore e dello Stato.

Qualora invece si ritenesse applicabile l'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 94/2009, anche agli atti di stato civile sopra citati, i genitori privi di permesso di soggiorno **non potrebbero effettuare la dichiarazione di nascita del figlio (anche legittimo) né contestualmente riconoscere il figlio naturale** nell'atto di nascita, con effetti irragionevoli e contrari alla normativa nazionale ed internazionale.

Si noti come tale impedimento non potrebbe essere superato in tutti i casi mediante il rilascio alla donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi, nonché – in virtù della sentenza n. 376/2000 della Corte costituzionale – al marito con essa convivente (che sono inespellibili ai sensi dell'art. 19, comma 2 d. lgs. n. 286/1998) di un permesso di soggiorno “per cure mediche” ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 394/1999, in quanto tale permesso di soggiorno non può esser rilasciato a) agli stranieri che non siano in possesso di passaporto o documento equipollente, poiché l'art. 9 del D.P.R. 394/1999 richiede l'esibizione di tale documento ai fini del rilascio del permesso di soggiorno; b) al padre naturale irregolarmente soggiornante, in quanto la sentenza della Corte Costituzionale n. 376/2000 ha esteso il divieto di espulsione (presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno “per cure mediche”) esclusivamente al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, mentre l'ordinanza della stessa Corte n. 192/2006 ha dichiarato legittima l'esclusione da tale beneficio del padre naturale. Si segnala, inoltre, che la maggior parte delle questure non rilascia comunque tale titolo di soggiorno quando il richiedente risulta privo di documentazione attestante la legittima disponibilità di una fissa dimora.

Né risulta risolutivo il richiamo all'art. 30, c. 1 del D.P.R. 396/2000, che stabilisce che la dichiarazione di nascita può essere resa anche dal medico o dall'ostetrica: tale norma, infatti, non potrebbe essere applicata nei casi in cui la puerpera non sia stata assistita da personale sanitario durante il parto, né vi è alcuna garanzia che tale disposizione venga applicata in generale ai bambini nati da cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno in tutte le strutture sanitarie (attualmente essa viene applicata soprattutto nei casi in cui la madre non intenda riconoscere il figlio). Si consideri, inoltre, che anche ove la dichiarazione di nascita fosse effettuata dal medico o dall'ostetrica, al genitore verrebbe comunque richiesta l'esibizione del permesso di soggiorno per effettuare contestualmente il riconoscimento del figlio naturale, con la conseguenza che i figli naturali di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti non potrebbero essere riconosciuti dai genitori alla nascita.

Occorre ribadire – come da sempre ribadisce in modo fermo e costante la giurisprudenza costituzionale – l'esigenza che di qualsiasi disposizione normativa si privilegi sempre tra più interpretazioni possibili soltanto quella conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali e comunitari della Repubblica. Ora, è evidente come l'interpretazione dell'art. 6, comma 2 in base alla quale sussisterebbe l'obbligo di esibizione del permesso di soggiorno ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale implicherebbe **gravissime violazioni della Costituzione e degli obblighi internazionali** assunti dallo Stato italiano¹.

¹ Si vedano anche, in tal senso, gli autorevoli pareri del Consiglio Superiore della Magistratura (Delibera del 10 giugno 2009 «Parere sul disegno di legge n. 733 del 3 giugno 2008, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”») e dell'Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e la Famiglia (“Documento dell'AIMMF sul ddl C. 2180 denominato “pacchetto sicurezza” del 30 aprile 2009).

In proposito si deve infatti ricordare che la Costituzione prevede che la Repubblica ha il dovere di proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, comma 2 Cost.) e prevede il diritto-dovere costituzionale dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio (art. 30, comma 1 Cost.). Inoltre la Costituzione prevede il divieto di privare della capacità giuridica e del nome una persona per motivi politici (art. 22 Cost.) ed è noto che la dottrina si riferisce alle privazioni per qualsiasi motivo di interesse politico dello Stato.

Tra gli obblighi internazionali sono senz'altro rilevanti quelli derivanti dagli artt. 7 e 8 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 che riconoscono ad ogni minore, senza alcuna discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalità e dalla regolarità del soggiorno del genitore), il diritto di essere "registrato immediatamente al momento della sua nascita", il diritto "ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi", nonché il diritto "a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari", nonché l'art. 24, comma 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, che espressamente prevede che ogni bambino deve essere registrato immediatamente dopo la nascita ed ha diritto ad avere un nome.

Del resto una simile interpretazione delle norme sugli stranieri favorevole al minore e alla famiglia è espressamente prevista dallo stesso testo unico delle norme in materia di immigrazione: nell'applicazione delle norme vigenti in materia si deve applicare l'art. 28, comma 3 del d.lgs. n. 286/1998 che prevede che in tutti i procedimenti amministrativi finalizzati ad attuare il diritto all'unità familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della medesima citata Convenzione sui diritti del fanciullo.

L'interpretazione costituzionalmente orientata della norma dell'art. 6 d. lgs. n. 286/1998 è dunque solo quella che esclude la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale dall'ambito di applicazione dell'art. 6, comma 2, d. lgs. n. 286/1998, in quanto provvedimenti non di esclusivo interesse dello straniero richiedente, bensì provvedimenti anche di interesse del figlio minore e di interesse pubblico.

Si richiama, in tal senso, l'ordine del giorno Capano n. 9/2180-A/60 accettato dal Governo con la seguente formulazione del dispositivo: "impegna il Governo ad applicare la norma di cui all'articolo 1, comma 22, lettera f) [che modifica l'art. 6, comma 2 del d.lgs. 286/98] nel senso che essa non fa alcun riferimento alla dichiarazione di nascita del figlio o al riconoscimento dello stesso".

Si ricorda inoltre che il sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano, nel corso della seduta congiunta delle Commissioni I e II della Camera del 28 aprile u.s., ha affermato che la disposizione in oggetto "preclude all'immigrato irregolare soltanto la possibilità di chiedere provvedimenti in suo favore, mentre la dichiarazione di nascita costituisce un atto nell'interesse del bambino", sostenendo inoltre che tale norma "ha unicamente lo scopo di evitare che gli stranieri privi del permesso di soggiorno possano ottenere licenze commerciali e atti simili, mentre tutte le altre ipotesi prospettate dall'opposizione sono al di fuori della norma".

Occorre rilevare, infine, come la registrazione alla nascita dei figli di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti possa essere ostacolata, nella pratica, dal timore dei genitori di rivolgersi alle istituzioni, timore seriamente aggravatosi in seguito all'introduzione del reato di ingresso e soggiorno irregolare.

E' dunque fondamentale che si adottino tutte le misure necessarie a favorire il più possibile **l'effettuazione della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale presso le direzioni sanitarie**, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 396/2000. Tale norma, ad oggi solo parzialmente applicata, stabilisce che la dichiarazione può essere resa, oltre che presso il comune, anche presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dal parto, e che in tale caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale (art. 30, c. 4); il D.P.R. 396/2000 stabilisce inoltre che la dichiarazione di nascita può essere resa non soltanto da uno dei genitori, ma anche dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto, senza limitare tale seconda opzione ai soli casi in cui la madre esprima la volontà di non essere nominata (art. 30, c. 1).

Si ritiene di dovere sottolineare, infine, che il cittadino straniero irregolarmente soggiornante che effettui la dichiarazione di nascita e/o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria **non può essere segnalato** all'autorità, in applicazione dell'art. 35, c. 5 del d.lgs. 286/98. Tale disposizione, infatti, fa riferimento alla nozione di "*accesso alle strutture sanitarie*" intendendo con ciò non solo il diritto alle prestazioni mediche ma l'insieme dei servizi, anche amministrativi, comunque previsti dalla struttura sanitaria, e va ritenuta pacificamente vincolante non solo nei confronti del personale sanitario ma anche nei confronti di tutto il personale amministrativo che opera presso la struttura sanitaria.

Per evitare interpretazioni della norma che comporterebbero evidenti profili di illegittimità costituzionale, invitiamo il Governo ad adottare disposizioni attuative che, nel rispetto dell'ordine del giorno sopra citato, chiariscano che **l'art. 6, comma 2 del d.lgs. 286/98 non si applica alla dichiarazione di nascita e al riconoscimento del figlio naturale, e dunque che non può essere richiesta ai cittadini stranieri l'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale.**

Associazione Studi Giuridici Immigrazione
Associazione Nazionale Magistrati Commissione Minori
Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia
Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie
Associazione Nazionale Giuristi Democratici
Unione Nazionale delle Camere Minorili
SIMM
ACLI
Comunità di Sant'Egidio
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia
Fondazione Astalli
Save the Children Italia
Gruppo Abele
CIR - Consiglio Italiano per i Rifugiati Onlus
CNCA
ARCI
CGIL
UIL Dipartimento Politiche Migratorie
S.E.I. UGL

DeA - Demografici Associati
 Defence for Children International Italia
 Emmaus Italia
 ENAR - Bruxelles
 Tavola Per la Pace
 Terre des Hommes Italia
 SCS/CNOS Salesiani per il sociale
 Coordinamento Italiano per il Diritto degli Stranieri a Vivere in Famiglia
 Coordinamento Regionale Minori del FVG
 EveryOne
 Cittadinanzattiva
 LILA
 OISG - Osservatorio Italiano sulla Salute Globale
 UISP
 OsservAzione
 Cub Immigrazione
 Comitato Collaborazione Medica
 Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE
 Antigone
 Associazione Avvocato di strada Onlus
 Avvocati per Niente, Milano
 Altro Diritto Onlus
 ANOLF GIOVANI DI 2^ GENERAZIONE
 Associazione di volontariato Latinoamerica in Italia
 AUCS - Associazione universitaria per la cooperazione e lo sviluppo
 Associazione Nessun luogo è lontano
 Associazione Frantz Fanon
 Associazione IBFAN Italia
 Cantieri Sociali
 Centro d'Iniziativa per l'Europa
 Codici Società cooperativa sociale Onlus
 Coordinamento di Associazioni Baobab
 Fratelli dell'Uomo ONG
 La Gabbianella Coordinamento per il Sostegno a distanza
 Miris - Master Immigrati e Rifugiati
 SCS/CNOS Salesiani per il sociale Piemonte e Valle d'Aosta
 Comitato Associazioni Tutela, Ancona
 A.G.S. PER IL TERRITORIO, Torino
 AIMA Pesaro Onlus, Pesaro
 Albanesi in Italia
 ANFAA, Lecce
 Anolf Parma
 ARCI PERCORSI
 ARCI Ragazzi
 ARCI COMITATO PROVINCIALE , Viterbo
 ARCI Pistoia - sportello migranti, Pistoia
 ARCI Ragazzi coordinamento Liguria
 ARCI SERVIZIO CIVILE , Viterbo
 ARCI SOLIDARIETA'
 Arcisolidarietà , Siracusa
 Associazione "Romano pala tetchara" (Rom per il futuro), Torino
 Associazione APS Gas-Friarielli, Napoli

Associazione Batya, Genova
 Associazione Casa della Donna , Pisa
 Associazione Cortili di Pace, Trento
 Associazione culturale Formazione '80
 Associazione di cultura politica dialogo, Torino
 Associazione di promozione sociale SPIZ, Trieste
 Associazione di volontariato "Segnali di Vita", Roccapiemonte(SA)
 Associazione di Volontariato Alternativa Mondo, Jesi(AN)
 Associazione el mastaba , Firenze
 Associazione El Sindbasd l'emigrante, Firenze
 Associazione Elfo Health Lab , Bologna
 Associazione GAS Pavia, Pavia
 Associazione Giuristi Democratici Napoli
 Associazione Il corpo va in città, Ferrara
 Associazione Il Noce Casarsa(PN)
 Associazione Immigrati Cittadini onlus, Cremona
 Associazione Insieme per la Pace, Milano
 Associazione Integrazioni Campania
 Associazione L.E.S.S. onlus Napoli
 Associazione On the Road Onlus, Martinsicuro(TE)
 Associazione Onda Urbana, Torino
 Associazione Priscilla, Napoli
 ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA onlus, Borgo san Lorenzo(FI)
 Associazione Puntoeacapo, Lazio
 Associazione R.A.M.I. - Ricerca e Azione sulle Migrazioni e l'Intercultura, Roma
 Associazione Unidos por Colombia, Milano
 Associazione Voli di Pace, Nola(NA)
 Associazione Welcome in Val di Cecina, Pisa
 Batik Pisa
 Camera Minorile di Milano
 Camera Minorile di Torino
 Caritas Diocesana Nola(NA)
 Centro Antidiscriminazione della Provincia di Pistoia
 Centro interculturale Regionale Gli anelli Mancanti , Firenze
 CENTRO STUDI ERASMO Onlus Bari
 CGIL AB Bolzano
 CGIL Camera del Lavoro Cuneo
 CIAC, Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione Parma
 Circolo Pasolini Pavia
 Collettivo immigrati autorganizzati Torino
 Collettivo officina sociale di Venezia
 Comitato Fuoriluogo Pavia
 Comitato per i diritti civili delle prostitute Pordenone
 Commissione Immigrazione regionale PRC Piemonte
 Compare - Centro Territoriale Mammuto
 Comunità Nuova Onlus Milano
 Comunità San Benedetto al Porto Genova
 Consorzio Monviso Solidale Fossano (CN)
 Consorzio Ong Piemontesi
 Cooperativa Punto d'Incontro , Trento
 Coordinamento La Gabbianella
 Cooperativa sociale "Antica Sartoria Rom" Roma

Cooperativa Sociale Dedalus Napoli
 Cooperativa sociale Parella Torino
 Cooperativa Sociale Pralipé Pescara
 Coordinamento Pace e Solidarietà Parma
 Donne per l'Integrazione, Roma
 Fondazione Verga, Milano
 Forum Tarsia Napoli
 Giraffa Onlus Bari
 Giuristi Democratici d Roma
 Giuristi Democratici della Provincia di Cagliari
 Gruppo CEIS – Centro di Solidarietà Modena – Bologna - Parma
 Gruppo Solidarietà, Moie di Maiolati , Ancona
 GRUPPO VOLONTARI ACCOGLIENZA IMMIGRATI Lucca
 Il Nostro Pianeta Torino
 Il sorriso di Ilham - Onlus Verona
 Istituto Asteras- Osservatorio Sociale di Cagliari
 Istituto di Formazione Politica "Pedro Arrupe" Palermo
 Istituto Fernando Santi, Roma
 La gabbianella e altri animali - ONLUS
 Laboratorio Islam Torino
 Laici Comboniani Palermo
 Les Cultures Onlus Lecco
 LILA Piemonte
 LILA Trentino Alto Adige
 Lodi per Mostar onlus Lodi
 M.A.I.S. Torino
 Malaussène Palermo
 Master sull'Immigrazione dell'Università Ca' Foscari di Venezia
 Migrantes Piemonte Torino
 MIT
 Mosaico Interculturale Milano
 NAGA, Milano
 Nuovi Vicini onlus Pordenone
 Opera NomadiTorino
 Pax Christi Ivrea
 PIAM onlus Asti
 Progetto Arcobaleno Firenze
 Progetto Diritti Onlus Roma
 Redazione "immigrazione.biz"
 Rete Migranti "Diritti Ora!" Ancona
 Rete Radié Resch Udine
 Salus Pisa
 Senape Onlus Casale Monferrato
 Senza Confine Roma
 SOS RAZZISMO SICILIA Palermo
 Stella Polare Trieste
 Tampep Torino
 Todo Cambia Milano
 UIS LAZIO Lazio
 V.O.L.A. Napoli
 XENIA Bologna
 Rete diritti cittadinanza in FVG

5 agosto 2009

Ai Presidenti delle Regioni

Agli Assessori alla Sanità delle Regioni

Agli Assessori alle Politiche Sociali delle Regioni

Oggetto: Dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio naturale da parte di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti

L'art. 6, comma 2 del testo unico delle leggi sull'immigrazione approvato con d. lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, stabilisce che: *“Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”*.

Al fine di evitare errate interpretazioni ed applicazioni della nuova disposizione normativa, soprattutto con riferimento agli **atti di stato civile** quali la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale (non esplicitamente esclusi dalla disposizione in oggetto, come lo erano, invece, nel testo vigente anteriormente alla modifica apportata dalla legge n. 94/2009), si richiamano le seguenti considerazioni.

Innanzitutto la norma fa riferimento ai **“provvedimenti di interesse dello straniero”**, mentre la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio sono senz'altro provvedimenti di interesse non solo dello straniero dichiarante (ovvero del genitore), ma anche del figlio minore, oltre a sottendere una pacifica connotazione di interesse pubblico generale alla registrazione ed identificazione delle persone nate sul territorio dello Stato. Al riguardo, si evidenzia che in generale l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal D.P.R. n. 396/2000 agli artt. 30-32 prevede l'obbligo, in capo a determinati soggetti ed entro termini definiti, di dichiarare la nascita di ogni nuovo nato e che l'ufficiale di stato civile, in caso di omessa dichiarazione, è tenuto a riferirne al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.

Dunque, l'art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 94/2009, non può riguardare la dichiarazione di nascita ed il riconoscimento del figlio naturale, in quanto provvedimenti non di esclusivo interesse dello straniero richiedente, ma anche di interesse del figlio minore e dello Stato.

Qualora invece si ritenesse applicabile l'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 94/2009, anche agli atti di stato civile sopra citati, i genitori privi di permesso di soggiorno **non potrebbero effettuare la dichiarazione di nascita del figlio (anche legittimo) né contestualmente riconoscere il figlio naturale** nell'atto di nascita, con effetti irragionevoli e contrari alla normativa nazionale ed internazionale.

Si noti come tale impedimento non potrebbe essere superato in tutti i casi mediante il rilascio alla donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi, nonché – in virtù della sentenza n. 376/2000 della Corte costituzionale – al marito con essa convivente (che sono inespellibili ai sensi dell'art. 19, comma 2 d. lgs. n. 286/1998) di un permesso di soggiorno “per cure mediche” ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 394/1999, in quanto tale permesso di soggiorno non può esser rilasciato a) agli stranieri che non siano in possesso di passaporto o documento equipollente, poiché l'art. 9 del D.P.R. 394/1999 richiede l'esibizione di tale documento ai fini del rilascio del permesso di soggiorno; b) al padre naturale irregolarmente soggiornante, in quanto la sentenza della Corte Costituzionale n. 376/2000 ha esteso il divieto di espulsione (presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno “per cure mediche”) esclusivamente al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, mentre l'ordinanza della stessa Corte n. 192/2006 ha dichiarato legittima l'esclusione da tale beneficio del padre naturale. Si segnala, inoltre, che la maggior parte delle questure non rilascia comunque tale titolo di soggiorno quando il richiedente risulta privo di documentazione attestante la legittima disponibilità di una fissa dimora.

Né risulta risolutivo il richiamo all'art. 30, c. 1 del D.P.R. 396/2000, che stabilisce che la dichiarazione di nascita può essere resa anche dal medico o dall'ostetrica: tale norma, infatti, non potrebbe essere applicata nei casi in cui la puerpera non sia stata assistita da personale sanitario durante il parto, né vi è alcuna garanzia che tale disposizione venga applicata in generale ai bambini nati da cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno in tutte le strutture sanitarie (attualmente essa viene applicata soprattutto nei casi in cui la madre non intenda riconoscere il figlio). Si consideri, inoltre, che anche ove la dichiarazione di nascita fosse effettuata dal medico o dall'ostetrica, al genitore verrebbe comunque richiesta l'esibizione del permesso di soggiorno per effettuare contestualmente il riconoscimento del figlio naturale, con la conseguenza che i figli naturali di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti non potrebbero essere riconosciuti dai genitori alla nascita.

Occorre ribadire – come da sempre ribadisce in modo fermo e costante la giurisprudenza costituzionale – l'esigenza che di qualsiasi disposizione normativa si privilegi sempre tra più interpretazioni possibili soltanto quella conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali e comunitari della Repubblica. Ora, è evidente come l'interpretazione dell'art. 6, comma 2 in base alla quale sussisterebbe l'obbligo di esibizione del permesso di soggiorno ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale implicherebbe **gravissime violazioni della Costituzione e degli obblighi internazionali** assunti dallo Stato italiano².

In proposito si deve infatti ricordare che la Costituzione prevede che la Repubblica ha il dovere di proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, comma 2 Cost.) e prevede il diritto-dovere costituzionale dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio (art. 30, comma 1 Cost.). Inoltre la Costituzione prevede il divieto di privare della capacità giuridica e del nome una persona per motivi politici (art. 22 Cost.) ed è noto che la dottrina si riferisce alle privazioni per qualsiasi motivo di interesse politico dello Stato.

Tra gli obblighi internazionali sono senz'altro rilevanti quelli derivanti dagli artt. 7 e 8 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 che riconoscono ad ogni minore, senza alcuna

² Si vedano anche, in tal senso, gli autorevoli pareri del Consiglio Superiore della Magistratura (Delibera del 10 giugno 2009 «Parere sul disegno di legge n. 733 del 3 giugno 2008, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”») e dell'Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e la Famiglia (“Documento dell'AIMMF sul ddl C. 2180 denominato “pacchetto sicurezza” del 30 aprile 2009).

discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalità e dalla regolarità del soggiorno del genitore), il diritto di essere “registrato immediatamente al momento della sua nascita”, il diritto “ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi”, nonché il diritto “a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari”, nonché l’art. 24, comma 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, che espressamente prevede che ogni bambino deve essere registrato immediatamente dopo la nascita ed ha diritto ad avere un nome.

Del resto una simile interpretazione delle norme sugli stranieri favorevole al minore e alla famiglia è espressamente prevista dallo stesso testo unico delle norme in materia di immigrazione: nell’applicazione delle norme vigenti in materia si deve applicare l’art. 28, comma 3 del d.lgs. n. 286/1998 che prevede che in tutti i procedimenti amministrativi finalizzati ad attuare il diritto all’unità familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, della medesima citata Convenzione sui diritti del fanciullo.

L’interpretazione costituzionalmente orientata della norma dell’art. 6 d. lgs. n. 286/1998 è dunque solo quella che esclude la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale dall’ambito di applicazione dell’art. 6, comma 2, d. lgs. n. 286/1998, in quanto provvedimenti non di esclusivo interesse dello straniero richiedente, bensì provvedimenti anche di interesse del figlio minore e di interesse pubblico.

Si richiama, in tal senso, l’ordine del giorno Capano n. 9/2180-A/60 accettato dal Governo con la seguente formulazione del dispositivo: “impegna il Governo ad applicare la norma di cui all’articolo 1, comma 22, lettera f) [che modifica l’art. 6, comma 2 del d.lgs. 286/98] nel senso che essa non fa alcun riferimento alla dichiarazione di nascita del figlio o al riconoscimento dello stesso”.

Si ricorda inoltre che il sottosegretario all’Interno Alfredo Mantovano, nel corso della seduta congiunta delle Commissioni I e II della Camera del 28 aprile u.s., ha affermato che la disposizione in oggetto “preclude all’immigrato irregolare soltanto la possibilità di chiedere provvedimenti in suo favore, mentre la dichiarazione di nascita costituisce un atto nell’interesse del bambino”, sostenendo inoltre che tale norma “ha unicamente lo scopo di evitare che gli stranieri privi del permesso di soggiorno possano ottenere licenze commerciali e atti similari, mentre tutte le altre ipotesi prospettate dall’opposizione sono al di fuori della norma”.

Occorre rilevare, infine, come la registrazione alla nascita dei figli di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti possa essere ostacolata, nella pratica, dal timore dei genitori di rivolgersi alle istituzioni, timore seriamente aggravatosi in seguito all’introduzione del reato di ingresso e soggiorno irregolare.

E’ dunque fondamentale che si adottino tutte le misure necessarie a favorire il più possibile **l’effettuazione della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale presso le direzioni sanitarie**, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 396/2000. Tale norma, ad oggi solo parzialmente applicata, stabilisce che la dichiarazione può essere resa, oltre che presso il comune, anche presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dal parto, e che in tale caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale (art. 30, c. 4); il D.P.R. 396/2000 stabilisce inoltre che la dichiarazione di nascita può essere resa non soltanto da uno dei genitori, ma anche dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che abbia

assistito al parto, senza limitare tale seconda opzione ai soli casi in cui la madre esprima la volontà di non essere nominata (art. 30, c. 1).

Si ritiene di dovere sottolineare, infine, che il cittadino straniero irregolarmente soggiornante che effettui la dichiarazione di nascita e/o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria **non può essere segnalato** all'autorità, in applicazione dell'art. 35, c. 5 del d.lgs. 286/98. Tale disposizione, infatti, fa riferimento alla nozione di "*accesso alle strutture sanitarie*" intendendo con ciò non solo il diritto alle prestazioni mediche ma l'insieme dei servizi, anche amministrativi, comunque previsti dalla struttura sanitaria, e va ritenuta pacificamente vincolante non solo nei confronti del personale sanitario ma anche nei confronti di tutto il personale amministrativo che opera presso la struttura sanitaria.

Per evitare interpretazioni dell'art. 6 d. lgs. n. 286/1998 che comporterebbero evidenti profili di illegittimità costituzionale, e che lo stesso Governo ha affermato di non condividere, si invitano le Regioni ad impartire direttive, attraverso le Aziende Sanitarie Locali e attraverso le Aziende ospedaliere, a tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio come centri di nascita, al fine di chiarire che:

- **ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale, non può essere richiesta ai cittadini stranieri l'esibizione del permesso di soggiorno, essendo tali atti di stato civile esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. 286/98;**
- **di conseguenza, i cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno possono effettuare la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 30 del D.P.R. 396/2000.**

Auspichiamo inoltre che le Regioni invitino le strutture sanitarie a **informare compiutamente i genitori della possibilità:**

- **di effettuare personalmente la dichiarazione di nascita e il contestuale riconoscimento del figlio naturale, oltre che presso il Comune, anche presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui essa è avvenuta, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 30 del D.P.R. 396/2000, senza che tali atti possano comportare da parte della direzione sanitaria alcun tipo di segnalazione all'autorità, conformemente a quanto prevede l'art. 35, c. 5 del d.lgs. 286/98;**
- **ovvero, in alternativa, che la dichiarazione di nascita sia resa da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto, ai sensi dell'art. 30, c. 1 del D.P.R. 396/2000 (anche al di fuori dei casi in cui la madre esprima la volontà di non essere nominata), senza che ciò comporti alcun tipo di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, salvi i casi in cui tale segnalazione sia prevista dalla normativa vigente (ad es. ove la madre esprima la volontà di non essere nominata o nei casi in cui sussistano per altri motivi situazioni di abbandono), a parità di condizioni con il cittadino italiano.**

Riteniamo fondamentale, infine, che **le Regioni verifichino l'effettiva e piena applicazione dell'art. 30 del D.P.R. 396/2000 da parte delle strutture sanitarie** pubbliche e private operanti sul territorio come centri di nascita, adottando le necessarie misure nei casi in cui tale disposizione non venga pienamente applicata.

Associazione Studi Giuridici Immigrazione
Associazione Nazionale Magistrati Commissione Minori
Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia
Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie
Associazione Nazionale Giuristi Democratici
Unione Nazionale delle Camere Minorili
SIMM
ACLI
Comunità di Sant'Egidio
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia
Fondazione Astalli
Save the Children Italia
Gruppo Abele
CIR - Consiglio Italiano per i Rifugiati Onlus
CNCA
ARCI
CGIL
UIL Dipartimento Politiche Migratorie
S.E.I. UGL
DeA - Demografici Associati
Defence for Children International Italia
Emmaus Italia
ENAR - Bruxelles
Tavola Per la Pace
Terre des Hommes Italia
SCS/CNOS Salesiani per il sociale
Coordinamento Italiano per il Diritto degli Stranieri a Vivere in Famiglia
Coordinamento Regionale Minori del FVG
EveryOne
Cittadinanzattiva
LILA
OISG - Osservatorio Italiano sulla Salute Globale
UISP
OsservAzione
Cub Immigrazione
Comitato Collaborazione Medica
Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE
Antigone
Associazione Avvocato di strada Onlus
Avvocati per Niente, Milano
Altro Diritto Onlus
ANOLF GIOVANI DI 2^ GENERAZIONE
Associazione di volontariato Latinoamerica in Italia
AUCS - Associazione universitaria per la cooperazione e lo sviluppo
Associazione Nessun luogo è lontano
Associazione Frantz Fanon

Associazione IBFAN Italia
 Cantieri Sociali
 Centro d'Iniziativa per l'Europa
 Codici Società cooperativa sociale Onlus
 Coordinamento di Associazioni Baobab
 Fratelli dell'Uomo ONG
 La Gabbianella Coordinamento per il Sostegno a distanza
 Miris - Master Immigrati e Rifugiati
 SCS/CNOS Salesiani per il sociale Piemonte e Valle d'Aosta
 Comitato Associazioni Tutela, Ancona
 A.G.S. PER IL TERRITORIO, Torino
 AIMA Pesaro Onlus, Pesaro
 Albanesi in Italia
 ANFAA, Lecce
 Anolf Parma
 ARCI PERCORSI
 ARCI Ragazzi
 ARCI COMITATO PROVINCIALE , Viterbo
 ARCI Pistoia - sportello migranti, Pistoia
 ARCI Ragazzi coordinamento Liguria
 ARCI SERVIZIO CIVILE , Viterbo
 ARCI SOLIDARIETA'
 Arcisolidarietà , Siracusa
 Associazione "Romano pala tetchara" (Rom per il futuro), Torino
 Associazione APS Gas-Friarielli, Napoli
 Associazione Batya, Genova
 Associazione Casa della Donna , Pisa
 Associazione Cortili di Pace, Trento
 Associazione culturale Formazione '80
 Associazione di cultura politica dialogo, Torino
 Associazione di promozione sociale SPIZ, Trieste
 Associazione di volontariato "Segnali di Vita", Roccapiemonte(SA)
 Associazione di Volontariato Alternativa Mondo, Jesi(AN)
 Associazione el mastaba , Firenze
 Associazione El Sindbasd l'emigrante, Firenze
 Associazione Elfo Health Lab , Bologna
 Associazione GAS Pavia, Pavia
 Associazione Giuristi Democratici Napoli
 Associazione Il corpo va in città, Ferrara
 Associazione Il Noce Casarsa(PN)
 Associazione Immigrati Cittadini onlus, Cremona
 Associazione Insieme per la Pace, Milano
 Associazione Integrazioni Campania
 Associazione L.E.S.S. onlus Napoli
 Associazione On the Road Onlus, Martinsicuro(TE)
 Associazione Onda Urbana, Torino
 Associazione Priscilla, Napoli
 ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA onlus, Borgo san Lorenzo(FI)
 Associazione Puntocapao, Lazio
 Associazione R.A.M.I. - Ricerca e Azione sulle Migrazioni e l'Intercultura, Roma
 Associazione Unidos por Colombia, Milano
 Associazione Voli di Pace, Nola(NA)

Associazione Welcome in Val di Cecina, Pisa
 Batik Pisa
 Camera Minorile di Milano
 Camera Minorile di Torino
 Caritas Diocesana Nola(NA)
 Centro Antidiscriminazione della Provincia di Pistoia
 Centro interculturale Regionale Gli anelli Mancanti , Firenze
 CENTRO STUDI ERASMO Onlus Bari
 CGIL AB Bolzano
 CGIL Camera del Lavoro Cuneo
 CIAC, Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione Parma
 Circolo Pasolini Pavia
 Collettivo immigrati autorganizzati Torino
 Collettivo officina sociale di Venezia
 Comitato Fuoriluogo Pavia
 Comitato per i diritti civili delle prostitute Pordenone
 Commissione Immigrazione regionale PRC Piemonte
 Compare - Centro Territoriale Mammuto
 Comunità Nuova Onlus Milano
 Comunità San Benedetto al Porto Genova
 Consorzio Monviso Solidale Fossano (CN)
 Consorzio Ong Piemontesi
 Cooperativa Punto d'Incontro , Trento
 Coordinamento La Gabbianella
 Cooperativa sociale "Antica Sartoria Rom" Roma
 Cooperativa Sociale Dedalus Napoli
 Cooperativa sociale Parella Torino
 Cooperativa Sociale Pralipé Pescara
 Coordinamento Pace e Solidarietà Parma
 Donne per l'Integrazione, Roma
 Fondazione Verga, Milano
 Forum Tarsia Napoli
 Giraffa Onlus Bari
 Giuristi Democratici d Roma
 Giuristi Democratici della Provincia di Cagliari
 Gruppo CEIS – Centro di Solidarietà Modena – Bologna - Parma
 Gruppo Solidarietà, Moie di Maiolati , Ancona
 GRUPPO VOLONTARI ACCOGLIENZA IMMIGRATI Lucca
 Il Nostro Pianeta Torino
 Il sorriso di Ilham - Onlus Verona
 Istituto Asteras- Osservatorio Sociale di Cagliari
 Istituto di Formazione Politica "Pedro Arrupe" Palermo
 Istituto Fernando Santi, Roma
 La gabbianella e altri animali - ONLUS
 Laboratorio Islam Torino
 Laici Comboniani Palermo
 Les Cultures Onlus Lecco
 LILA Piemonte
 LILA Trentino Alto Adige
 Lodi per Mostar onlus Lodi
 M.A.I.S. Torino
 Malaussène Palermo

Master sull'Immigrazione dell'Università Ca' Foscari di Venezia
Migrantes Piemonte Torino
MIT
Mosaico Interculturale Milano
NAGA, Milano
Nuovi Vicini onlus Pordenone
Opera Nomadi Torino
Pax Christi Ivrea
PIAM onlus Asti
Progetto Arcobaleno Firenze
Progetto Diritti Onlus Roma
Redazione "immigrazione.biz"
Rete Migranti "Diritti Ora!" Ancona
Rete Radié Resch Udine
Salus Pisa
Senape Onlus Casale Monferrato
Senza Confine Roma
SOS RAZZISMO SICILIA Palermo
Stella Polare Trieste
Tampep Torino
Todo Cambia Milano
UIS LAZIO Lazio
V.O.L.A. Napoli
XENIA Bologna
Rete diritti cittadinanza in FVG